



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1222**

Prot. n. 106/mp

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

"Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 - Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)" e del relativo allegato A.

Il giorno **22 Maggio 2009** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**LORENZO DELLAI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER**  
**MAURO GILMOZZI**  
**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**ALESSANDRO OLIVI**  
**FRANCO PANIZZA**  
**UGO ROSSI**

Assenti:

**MARTA DALMASO**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2003, n. 2135, che ha recepito l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 16 gennaio 2003, relativo agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza nelle piscine ad uso natatorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

Tenuto conto che la Giunta provinciale, sulla base dei contenuti dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla "Disciplina interregionale delle piscine", sancito in sede di Conferenza dei Presidenti il 16 dicembre 2004, in attuazione dell'Accordo Stato Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003, ha approvato le Direttive per la definizione dei criteri igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio con deliberazione 9 marzo 2007, n. 480.

Richiamato l'art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19, recante "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica" che prevede l'adozione di un regolamento provinciale per la definizione, a fini igienici e di sicurezza, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti per la costruzione e l'esercizio delle piscine aperte al pubblico e di quelle accessibili ai soli ospiti inserite in strutture adibite in via principale a pubblici esercizi, attività agrituristiche, collegi, scuole, collettività, palestre, centri estetici, circoli, associazioni, stabilendo altresì che il regolamento:

- a) definisca l'ambito di applicazione della normativa in materia di aspetti igienico sanitari delle piscine e stabilisca quali norme si applicano a piscine di singoli individui o di condomini e collettività particolarmente limitate;
- b) individui la disciplina eventualmente necessaria per il coordinamento e la cessazione dell'applicazione, alle piscine, della disciplina recata da altre disposizioni legislative o regolamenti di competenza provinciale.

Considerato che l'articolo 12 della legge citata prevede altresì che:

- a) il regolamento presenti contenuti coerenti rispetto a quanto stabilito dagli accordi Stato – regioni e interregionali intervenuti nella materia oggetto della disciplina regolamentare;
- b) l'Azienda provinciale per i servizi sanitari applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 2.000 per la violazione delle norme contenute nell'articolo di legge e nel regolamento approvato in attuazione dello stesso.

Rilevato che, come segnalato nelle premesse alla deliberazione della Giunta provinciale n. 480/2007, le Direttive approvate dalla Giunta provinciale attuano l'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003, "in attesa di una più compiuta regolamentazione normativa della materia" e ritenuto che il regolamento possa recepire i contenuti già propri delle Direttive in quanto idonei a disciplinare gli

aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio in coerenza con quanto stabilito dall'art. 12 della legge provinciale n. 19 del 2007.

Riscontrato che non vi è la necessità di porre norme per il coordinamento e la cessazione dell'applicazione, alle piscine, della disciplina recata da altre disposizioni legislative o regolamentari di competenza provinciale.

Ritenuto tuttavia opportuno disciplinare la decorrenza dell'applicazione delle norme regolamentari agli impianti natatori, al fine di consentire il prosieguo dell'attività degli impianti già in esercizio e di evitare che siano necessarie modifiche progettuali per gli impianti per i quali è già stato rilasciato il permesso di costruire.

Dato atto che:

- a) il regolamento proposto interviene in attuazione dell'art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 e che i contenuti dello stesso risultano coerenti rispetto a quanto stabilito dall'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003 e dall'Accordo interregionale del 16 dicembre 2004;
- b) per l'elaborazione del regolamento sono state seguite le procedure indicate dal nuovo testo coordinato delle "Direttive per la predisposizione degli atti normativi", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 16 dicembre 2005, n. 2640;
- c) alcune norme poste dal regolamento coinvolgono funzioni comunali, in particolare in materia di edilizia, e che, pertanto è stato necessario acquisire il parere positivo del Consiglio delle Autonomie, pervenuto in data 27 aprile 2009 con nota prot. n. 2593.

Viste la legge e le deliberazioni della Giunta provinciale citate in premessa.

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare il "Regolamento concernente i requisiti igienico-sanitari per la realizzazione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio (art. 12 della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 – Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica)" e il relativo allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il regolamento di cui al punto 1) sarà emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

AT